

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 45358	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: La sentenza di primo grado aveva ritenuto la responsabilità di S.A. e D.G.V. per il reato di lesioni colpose gravi aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore V.P..				
2° Grado: Con sentenza 1590/2008 del 1 giugno 2009 la Corte di appello di Roma confermava quella di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Al fine di liberare uno dei rulli trasportatori dai residui fangosi che ne intralciavano il corretto funzionamento, si distendeva (senza bloccare l'impianto) sulla passerella attigua al nastro a circa 3,50 dal suolo e con la mano destra iniziava a martellare con una mazzetta. Al termine dell'operazione, però, la manica del giubbotto indossato dall'operaio sopra la tuta, rimaneva "impigliata" nel rullo con la conseguenza che il braccio veniva trascinato tra il nastro ed il rullo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Premesso che la manovra era stata incontestabilmente posta in essere dal lavoratore con impianto in movimento, la sentenza afferma che il nucleo della questione di responsabilità risiede nel caso in esame proprio nella accertata (attraverso univoche e convergenti dichiarazioni testimoniali) sussistenza di una prassi lavorativa, tollerata dai titolari degli obblighi di garanzia, secondo la quale le operazioni di pulizia dei rulli trasportatori avveniva normalmente con il descritto sistema della mazzetta, reputato più comodo e rapido, se l'impianto era in movimento. Tale prassi era stata più che tollerata addirittura incoraggiata con l'evidente fine di intralciare il meno possibile il ciclo produttivo. Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate

nonchè il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (v. tra le tante, Sez. 4[^], 8 luglio 2009, Fontanella).

In altri termini, il datore di lavoro e gli altri titolari della posizione di garanzia devono sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c. in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove essi non ottemperino all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente viene loro imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (Sez. 4[^], 20 maggio 2010, Dorigo). E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa, e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, del datore di lavoro e del capo cava nell'aver tollerato l'esistenza di una prassi diffusa di pulizia dei rulli trasportatori in violazione anche delle più elementari regole di prudenza.

Anche le censure sulla ritenuta insussistenza della interruzione del nesso di causalità per comportamento anormale del lavoratore sono manifestamente infondate. E' nota la giurisprudenza della Cassazione in tema di infortuni di lavoro, secondo la quale la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicchè il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore. Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1). E' altrettanto noto che, in materia colposa, il principio di affidamento non è di automatica applicazione allorchè il garante precedente (in materia di infortuni sul lavoro, il titolare dell'obbligo di sicurezza) abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo (il lavoratore, anch'egli responsabile della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori). In tale evenienza persiste la responsabilità anche del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere avuto caratteristiche di eccezionalità ed imprevedibilità (art. 41 c.p., comma 2). In altri termini, per escludere la "continuità" delle posizioni di garanzia, è necessario che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale da non poter essere più attribuite al precedente garante. In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento del lavoratore che per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento, che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore (v. tra le tante, con riferimento a tali principi, Sez. 4[^], 12 giugno 2009, Lo Bello). Da questa premessa, non è sindacabile la sentenza impugnata laddove, oltre ad escludere un comportamento "esorbitante" dell'operaio rispetto al lavoro che gli è proprio, sottolinea che per escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia non è utilmente invocabile nel caso in esame il principio di affidamento, giacchè gli stessi garanti avevano posto in essere la situazione di pericolo, tollerando la prassi pericolosa di pulizia dei rulli sopra descritta e ponendo a disposizione dei lavoratori delle macchine idropulitrici inadeguate.

La responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell'art. 31 del decreto cit. individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Ciò non esclude che anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. 4[^], 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; 15 febbraio 2007, Fusilli e 20 aprile 2005, Stasi ed altro).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibili i ricorsi e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte civile che liquida in Euro 2.700.00 complessivi oltre accessori come per legge.		

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.